

**MEMORANDUM D'INTESA PER UN PROGETTO PILOTA DI TESSERA PROFESSIONALE
DESTINATA AI MAESTRI DI SCI NELL'UNIONE EUROPEA**

1. Preambolo

Il presente memorandum intende realizzare un progetto pilota per il rilascio di tessere professionali destinate ai maestri di sci professionisti, nell'ambito della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il memorandum è aperto alla firma dei rappresentanti designati dagli Stati membri dell'Unione europea.

Durante il periodo di attuazione del presente memorandum, i rappresentanti dei maestri di sci di Spagna, Francia e Regno Unito prepareranno una valutazione della formazione dei maestri di sci professionisti negli Stati membri. Tale relazione sarà stilata in base ai contributi dei rappresentanti degli Stati membri AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IT, NL, RO, SK e UK nell'ambito di un inventario delle formazioni interessate, approvato dalle autorità competenti di questi Stati membri. La relazione di valutazione sarà presentata ai servizi della Commissione europea entro il 31 dicembre 2012.

2. Tessera professionale pilota

Lo Stato d'origine dei maestri di sci che hanno superato l'eurotest¹ e hanno acquisito nello Stato membro d'origine le competenze in materia di sicurezza conformi a quanto prescritto dal modulo euro sicurezza (Eurosécurité) nonché le competenze pedagogiche incluse nel diploma di grado più elevato di qualifica di maestro di sci professionale², rilascerà loro una tessera professionale pilota.

¹ Si parte dal presupposto che maestri di sci professionisti i quali hanno superato l'eurotest già prima del 6 febbraio 2012, adempiono a questo obbligo. Inoltre, maestri di sci provenienti da stati membri che fino ad ora non hanno ne richiesto ne applicato l'eurotest approfitteranno di un equo trattamento a condizione che abbiano un diploma di massimo livello qualificativo per maestri di sci professionisti nel proprio stato membro e nel caso si constati che siano equivalenti. A tal fine i firmatari del presente memorandum si obbligano a valutare il livello d'equivalenza delle rispettive qualifiche e di mettersi d'accordo su una dichiarazione riguardo a chi debba poter beneficiare di un tale equo trattamento.

² Osservazione dell'Austria: Il riconoscimento automatico e la tessera professionale non pregiudicano delle qualifiche austriache di "Skiführer / Snowboardführer" né dei requisiti di legge per l'autorizzazione di una scuola di sci o la concessione come maestro di sci indipendente (free-lance) . In Austria i titolari di una tessera professionale non sono autorizzati a stabilirsi come maestro di sci indipendente né come una scuola di sci. Tuttavia, la prestazione di servizi temporanea e occasionale è autorizzata per la qualifica in oggetto. La tessera professionale sostituisce tutti i requisiti di riconoscimento attualmente applicati. La tessera permette anche di esercitare l'attività di maestro di sci in una scuola di sci in Austria.

Si considera Stato d'origine quello dove il maestro di sci ha effettuato la sua formazione.

La tessera professionale sarà riconosciuta da tutti i firmatari del presente memorandum e consentirà ai maestri di sci di beneficiare di un riconoscimento automatico delle loro qualifiche negli Stati interessati.

3. Livello di formazione richiesto

Il livello di formazione richiesto per il rilascio di una tessera professionale pilota sarà determinato in base:

- da una parte, al superamento dell'eurotest inteso quale parte integrante del diploma di grado più elevato di qualifica, come descritto all'allegato I;
- dall'altra, alle competenze in materia di sicurezza conformi alle esigenze del modulo eurosicurezza, intese come facenti parte integrante del diploma di grado più elevato di qualifica, come descritte all'allegato II.

I firmatari si impegnano a rilasciare tale tessera solo nel caso in cui il professionista abbia conseguito il livello di cui sopra.

4. Validità del superamento dell'eurotest

Il superamento dell'eurotest è considerato definitivo per i maestri di sci interessati.

5. Dispensa dall'eurotest per motivi di classificazione FIS

Per la durata di applicazione del presente memorandum e tenuto conto così dell'esperienza professionale del candidato, sono dispensati dall'eurotest i maestri aventi 100 punti FIS in sci alpino in una delle due discipline tecniche (slalom o slalom gigante) nel corso degli ultimi cinque anni (per gli uomini) e 85 punti FIS in sci alpino in una delle due discipline tecniche (slalom o slalom gigante) nel corso degli ultimi cinque anni (per le donne). L'attestato di classifica dei punti FIS sarà rilasciato dalla federazione nazionale di sci dello Stato membro d'origine. Nella fase sperimentale potranno essere discusse le soglie così fissate.

6. Partecipazione alle formazioni da parte dei cittadini di altri Stati membri

I firmatari del presente memorandum si impegnano a consentire ai cittadini di tutti gli Stati membri dell'Unione europea la partecipazione alle loro formazioni a un prezzo ragionevole. A tal fine, essi accettano di riservare presso i loro organismi di formazione tutti i posti necessari per i cittadini degli altri Stati membri che non applicano l'eurotest nell'ambito della loro formazione di maestro di sci.

7. Organizzazione dell'eurotest – siti omologati

Le prove dell'eurotest saranno organizzate con cadenza regolare presso le piste di slalom gigante omologate, premesso che è possibile omologare solo i siti rubricati presso gli Stati membri firmatari del presente memorandum e rispondenti alle condizioni stabilite al punto 1.2.1 dell'allegato I. L'elenco delle piste omologate alla data della firma del presente memorandum figura all'allegato III. Quest'elenco può essere completato ad ogni momento.

8. Apripista

Gli apripista possono essere cittadini di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea o delle altre parti dell'accordo SEE e della Svizzera. Essi devono:

- essere titolari di un diploma di maestro di sci professionale;
- aver ottenuto, nell'ambito della valutazione annuale della stagione in corso, un coefficiente uguale o superiore a 0,8700.

Al fine di accertare il corretto svolgimento della valutazione, è ammissibile introdurre di volta in volta concorrenti FIS.

9. Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici saranno aperte a tutti i cittadini qualificati di tutti gli Stati membri dell'Unione europea i cui rappresentanti hanno firmato il presente memorandum. Le commissioni saranno designate dall'organismo responsabile della formazione presso il paese organizzatore interessato.

Gli Stati membri che non hanno firmato tale accordo ma la cui formazione è esaminata conformemente al predetto punto 1 possono essere rappresentati nelle deliberazioni della commissione esaminatrice in qualità di osservatori.

10. Clausola sospensiva per la prestazione temporanea di servizi

I firmatari del presente memorandum che non hanno chiesto una dichiarazione preventiva ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, né una verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della predetta direttiva in caso di prestazione temporanea di servizi, si impegnano senza pregiudizio nei confronti del punto 14 in appresso, a non presentare richieste analoghe al momento dell'attuazione del presente memorandum.

11. Durata d'applicazione del memorandum e della tessera professionale pilota

Poiché il presente memorandum riguarda un progetto pilota, la validità della tessera professionale sarà limitata alla durata d'applicazione del memorandum. Appare opportuno fissare la durata d'applicazione del memorandum e la validità della tessera professionale pilota fino al 30.6.2013.

12. Rilascio delle tessere professionali pilota

I firmatari si impegnano a adoperarsi affinché le tessere pilota possano essere rilasciate a decorrere dal 15 settembre 2012 . A tal fine i firmatari possono avvalersi delle tessere nazionali esistenti, a condizione che queste rechino la menzione "tessera professionale pilota" e non comprendano simboli dell'Unione europea. Le organizzazioni che hanno firmato il memorandum si impegnano ad utilizzare soltanto i modelli presentati nell'Allegato 4.

13. Collegamento con la direttiva 2005/36/CE e con le decisioni della Commissione del 25.7.2000 e dell'1.6.2001






Per la durata d'applicazione del presente memorandum la direttiva 2005/36/CE resterà pienamente applicabile. Poiché il presente memorandum include un accordo su prove comuni, le autorità competenti firmatarie degli Stati membri destinatari delle decisioni C(2000) 2262 definitivo, C(2000) 2272 definitivo, C(2000) 2274 definitivo e C(2001) 1522 definitivo della Commissione del 25.7.2000 e dell'1.6.2001, si impegnano a non far valere le deroghe in parola nei confronti dei maestri titolari di una tessera professionale pilota. Fatto salvo il punto 10, tali firmatari avranno la facoltà di invocare dette deroghe nei confronti dei maestri migranti non titolari di una tessera professionale pilota.

14. Scambio di informazioni

Le autorità firmatarie si scambiano tutte le informazioni necessarie attraverso il sistema IMI. Tali scambi verteranno altresì sulla verifica dell'onorabilità dei maestri di sci interessati.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2012 / 24 febbraio 2012

[Elenco delle firme]

	<u>Autorità pubbliche</u>	<u>Associazioni professionali</u>
UK	Department for Business Innovation and Skills Philip Sydenham Knutty Zyll	 SERGIO WATERS, CEO BADI 24/02/2012
DK	Ministry of Research, Innovation and Higher Education Torjans Wilce	Anders Olesen DAPS/DEN/DANSKE Skiskole 24/2/12 
BE	BLOS of Vlaamse Gemeenschap) + ADEPS (Communauté française) J. Noh	 ADEPS. 24/2/12
FR	Ministère des sports Direction des sports Sous-Direction Emploi Formation Vainqueur SEVA STRE V. J. J.	Gilles CHABERT SNYSF. 
AT	Bundesministerium f. Wirtschaft, Familie und Jugend (Vorbehaltlich der Linien Untereinigungs- Bundesländer)	
RO	Permanent Representation on behalf of the Romanian Ministry of Education, Research, Youth and Sports AL	Florin Pelin Romanian Ski Biathlon Federation Felin
ES	Permanent Representative of Spain to the EU Education Counsellor Javier A. GONZALEZ VEGA	A.E.P.E.S.I. PEDRO URIETA GUILLEN  24/02/2012
IT	Rappresentate Permanente Appunt Amb. M. PERONACI Marco Peronac.	Collegio Nazionale Juan De Juan

